

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017
386/2017/S/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/15);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr recante “Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi ai provvedimenti, adottati dall’Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 504/2013/R/idr recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/idr – terzo gruppo” (di seguito: deliberazione 504/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la sentenza della Corte costituzionale 4 maggio 2017, 93 (di seguito: sentenza Corte costituzionale 93/17).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l’art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare la norma prescrive l’applicazione “fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” de “le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012 comunicate all’Autorità e moltiplicate per il teta 2014 approvato dalla medesima Autorità;
- ai sensi dell’art. 9, comma 3, del MTI l’Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell’Autorità;
- l’articolo 2, comma 7 della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli

elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della deliberazione 643/2013/R/idr sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 504/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato, per gli anni 2012 e 2013, la tariffa d'ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Palma di Montechiaro (di seguito: Comune), gestore in economia del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ATO 9 – AG, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della deliberazione 347/2012/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha, altresì, escluso dall'aggiornamento tariffario per le annualità 2014 e 2015 le gestioni, tra cui il Comune, che alla data del 31 gennaio 2014, non avevano effettuato la consegna degli impianti al gestore d'ambito ai sensi dell'art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, a seguito dell'avvenuto affidamento del SII;
- con legge regionale 19/15, la Regione Sicilia aveva delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo da quello nazionale, che presupponeva l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale anziché all'Autorità;
- con deliberazione 474/2015/R/idr, l'Autorità ha avviato due procedimenti per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscriverne l'efficacia temporale;
- con l'articolo 38, della legge regionale 3/16, la Regione Siciliana ha modificato la citata legge regionale 19/15, introducendo l'articolo 13-*bis*, il quale prevede che:
 - nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione 474/2015/R/idr conservano efficacia nella Regione (comma 1);
 - fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento

dell'Autorità che continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici (commi 2 e 3).

- con la deliberazione 181/2016/R/idr l'Autorità ha concluso i procedimenti avviati con la citata deliberazione 474/2015/R/idr, confermando la validità e l'efficacia, per tutti i periodi interessati e senza soluzione di continuità, dei propri provvedimenti tariffari (ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/15) nella Regione Siciliana anche all'esito dell'intervenuta modifica della normativa regionale;
- con la sentenza 93/17, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (RG. 99/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale 19/15 che attribuivano alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017);
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 20 e 21 dicembre 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Palma di Montechiaro, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione della deliberazione 504/2013/R/idr il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha applicato (anche mediante i debiti conguagli) la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9) per le annualità 2012 e 2013 nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 504/2013/R/idr medesima, ma ha continuato ad applicare la tariffa previgente (2011) (punto 2.2 e documenti 2.2.a-2.2.g allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune ha incrementato le tariffe del 2014 di circa il 20% rispetto a quella previgente, con la determinazione del Sindaco 27 del 30 settembre 2014, prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità, tra l'altro in difformità dal metodo tariffario e non rispettando il vincolo di cui all'art. 9, comma 3, del MTI (punto 2.2 e doc.2.2.a allegato alla *check list*);

- in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr il Comune non ha, inoltre, rispettato la prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2013/R/idr medesima, continuando ad applicare per i consumi del 2014 la citata determinazione del 30 settembre 2014 e per i consumi del 2015 e del 2016 la successiva determinazione del Sindaco 24 del 28 agosto 2015, che ha incrementato la tariffa 2015 di circa il 48% rispetto a quella del 2014 (punto 2.2 e documenti 2.2.a-2.2.g allegati alla *check list*);
- dagli elementi acquisiti si evince che le condotte relative alla mancata ottemperanza alla prescritta applicazione della tariffa d'ufficio per le annualità 2012 e 2013 nonché al divieto di aggiornamento tariffario per le annualità 2014 e 2015 non siano cessate con perdurante lesione del diritto degli utenti medesimi alla esatta conoscenza e corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

certificata (pec) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento medesimo;

7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Palma di Montechiaro (C.F. 81000070847) mediante pec all'indirizzo protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni